

Norme e regolamenti

**REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ESAME DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI DOTTORE COMMERCIALISTA**

Decreto 24 ottobre 1996, n. 654

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
adotta il seguente regolamento

Art. 1.

1. L'articolo 8, lettera A), del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, è così ulteriormente modificato:
 - A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione è composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo;
 - b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;
 - c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
 - d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;
 - e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;
 - f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.
2. Almeno una di dette terne dovrà essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie b), c), e d).

Art. 2.

1. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, è così modificato:

«1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:
 - a) *materie aziendali*:
 - 1) ragioneria generale ed applicata;
 - 2) revisione aziendale;
 - 3) tecnica industriale e commerciale;
 - 4) tecnica bancaria;
 - 5) tecnica professionale;
 - 6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);
 - b) *materie giuridiche*:
 - 1) diritto privato;
 - 2) diritto commerciale;
 - 3) diritto fallimentare;
 - 4) diritto tributario;
 - 5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.
3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.
5. Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.
6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:

- 1) informatica;
 - 2) sistemi informativi;
 - 3) economia politica;
 - 4) matematica;
 - 5) statistica.
7. L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.
8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.
9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti».
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Roma, 24 ottobre 1996

NOTE

Avvertenza: Omissis

Note alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.